



Comune di Pompiano

piazza S. Andrea, 32
25030 POMPIANO (BS)
Tel.: 0309462011 – Fax: 0309460940
www.comune.pompiano.brescia.it

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DEI GIOVANI



Articolo 1- Finalità

La “Consulta dei Giovani” è un organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

La Consulta:

- è strumento di conoscenza della realtà locale dei giovani ed è organo attento e disponibile ad accogliere le richieste dei giovani;
- promuove progetti e iniziative inerenti i giovani;
- promuove dibattiti ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo e lo sviluppo delle realtà giovanili presenti sul territorio;
- promuove sinergie con le frazioni.

Articolo 2- Composizione

La consulta è costituita da rappresentanti delle varie realtà presenti sul territorio, che già si occupano di giovani (Associazioni Sportive, Biblioteca, Comune, Corpo Bandistico, Oratori), così individuati:

- 2 componenti nominati dall'assessore delegato alle politiche giovanili;
- 2 componenti rappresentanti la Associazioni Sportive;
- 1 componente rappresentante la Biblioteca Comunale;
- 1 componente rappresentante il Corpo Bandistico;
- 2 componenti rappresentanti l'Oratorio;
- 2 componenti rappresentanti le frazioni.

Ulteriori componenti, in rappresentanza di altre realtà associative, potranno essere previsti, secondo le modalità di ingresso di cui al successivo art. 13.

Procedure di nomina

Ciascuna realtà giovanile individua i propri rappresentanti e, in caso di dimissioni di un componente, procede alla sostituzione. Il nuovo membro dovrà appartenere alla stessa realtà del dimissionario.

Articolo 3- Il presidente

Modalità di elezione

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dalla Consulta tra i propri membri. Fino all'elezione del Presidente tali funzioni vengono svolte dall'assessore delegato alle politiche giovanili.

Competenze

Il Presidente:

- assume la rappresentanza formale della Consulta;
- predispone l'ordine del giorno, sentito l'assessore delegato alle politiche giovanili;
- convoca, presiede e verbalizza le sedute della Consulta.

Articolo 4 – Durata

I membri della Consulta durano in carica per n. 3 (tre) anni dalla data della nomina. Alla scadenza del triennio si procederà al rinnovo della composizione della stessa seguendo le medesime modalità di nomina indicate nell'articolo 2.

Articolo 5 - Convocazione

La Consulta è convocata almeno 4 (quattro) volte l'anno, con cadenza trimestrale. La convocazione viene fatta dal Presidente; possono, altresì, richiedere la convocazione della Consulta -in via straordinaria- il Sindaco e almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.

Articolo 6 – Prima riunione

L'assessore delegato alle politiche giovanili convoca la prima riunione della Consulta entro un mese dalla sua istituzione.

Articolo 7 – Gestione dei fondi

L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente i fondi da destinare a iniziative e/o progetti proposti dalla Consulta. La Consulta dei Giovani propone all'Amministrazione le proprie iniziative e/o progetti nel limite dei fondi appositamente stanziati a bilancio.

Articolo 8 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

La riunione in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. La Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Articolo 9 – Relazioni con il Consiglio Comunale

La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno presentando l'andamento dei propri progetti, osservazioni e proposte. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.

Articolo 10 - Sede

La sede della Consulta è fissata presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati.

La consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Articolo 11- Modificazioni del regolamento

Il regolamento della Consulta dei Giovani può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Consulta.

Articolo 12 - Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.

Articolo 13 - Ingresso di nuove associazioni

Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono fare una richiesta scritta al Presidente della stessa, che la inserisce nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta.

L'approvazione da parte della Consulta si ottiene con una maggioranza di almeno i due terzi dei componenti della Consulta medesima.

La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'organizzazione richiedente.

In caso di accettazione, il nuovo membro entrerà a far parte della Consulta dalla seduta successiva a quella dell'approvazione della richiesta.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.

* * * * *